



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM. No. 1171 del 13 aprile 2015

Definizione del moltiplicatore d'imposta 2015

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e Signori Consiglieri,

sulla scia degli anni scorsi vi presentiamo la proposta municipale riguardante la definizione del moltiplicatore d'imposta 2015.

Come d'abitudine, trattandosi di una materia "arida", ancorché particolarmente delicata, il presente messaggio è strutturato in modo sistematico.

Seguendo una traccia consolidata, riproponiamo in modo schematico:

- un riquadro nel quale vengono riassunte procedura, criteri e metodologia per la determinazione del moltiplicatore (artt. 162 e 162a LOC);
- una tabella sintetica con gli elementi di calcolo e di valutazione;
- una breve conclusione a illustrazione della proposta.

Procedura

Al Municipio, attraverso un apposito messaggio municipale, compete di formulare al Legislativo una proposta circa la percentuale di moltiplicatore.

E' pure aperta alla Commissione della gestione, rispettivamente a singoli Consiglieri comunali, la facoltà di formulare, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa rispetto a quella municipale.

A garanzia del necessario approfondimento è stabilito il principio secondo cui il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della gestione. Inoltre eventuali modifiche proposte in seduta da singoli Consiglieri possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/-5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto (art. 162 cpv. 3 LOC).

Il moltiplicatore d'imposta non può, in ogni caso, essere oggetto di mozione.

Criteri per la determinazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore come pure le eventuali controproposte in sede di Legislativo nonché la relativa decisione del Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario a medio termine secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli artt. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 LOC (art. 162a LOC).

Tali norme forniscono gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito d'imposta cantonale base, rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi lascia peraltro al comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale che

verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma di investimenti, presenza di riserve - capitale proprio, attrattiva fiscale ecc.).

È importante che il moltiplicatore non venga legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo: esso deve piuttosto rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico", che prenda in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale.

Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi: e ciò in relazione al fatto che **il fabbisogno di preventivo così come il gettito d'imposta cantonale base del comune stimato in tale occasione possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo.**

Quest'ultima affermazione, ripresa testualmente dal messaggio governativo No. 6527 del 7 settembre 2011 relativo alla modifica della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (moltiplicatore d'imposta comunale), lascia comprendere l'incertezza delle basi sulle quali i Legislativi comunali sono chiamati ad adottare una decisione di fondamentale importanza.

Metodologia

Parlare di metodo, in relazione a quanto appena sottolineato, può apparire quanto meno illusorio. D'altro canto, pur tenendo conto che l'intero discorso sulla definizione del moltiplicatore comunale è basato su stime, valutazioni ed elementi incerti, va da sé che nell'adozione di una decisione così importante non è possibile prescindere da un'accurata analisi dei dati conosciuti allo scopo di delineare con la migliore approssimazione possibile le probabili tendenze. In tale processo è tuttavia fondamentale il mantenimento della consapevolezza che qualsiasi stima o previsione è soggetta per sua natura ad un margine di errore che può essere a volte anche importante.

In sintesi la valutazione sul moltiplicatore non può che essere basata sui seguenti elementi noti, rispettivamente previsionali:

- ultimo gettito d'imposta cantonale base nel comune accertato secondo i criteri cantionali¹;
- calcolo del gettito sulla base dei dati relativi alle più recenti notifiche di tassazione;
- evoluzione presunta del gettito in base ad altri fattori (PIL, congiuntura, movimenti della popolazione, ecc.) secondo proiezioni economiche cantonali e degli uffici di statistica svizzeri analogamente a quanto inserito nel Piano Finanziario (PF);
- fabbisogno stabilito in sede di preventivo;
- eventi e circostanze note passibili di modificare il fabbisogno in modo significativo.

Questi elementi, necessari per definire un rapporto percentuale (moltiplicatore aritmetico) tra il gettito d'imposta presunto e il fabbisogno (pure presunto), debbono essere successivamente contestualizzati nel quadro specifico dell'andamento delle finanze comunali costituito dai risultati degli esercizi precedenti, dalle prospettive di investimento, dal capitale proprio e dalla sua evoluzione. In questo senso il PF costituisce un elemento significativo in quanto fornisce una visione delle tendenze che si delineano.

Teniamo comunque ancora una volta a sottolineare il carattere puramente orientativo del PF che deve sempre essere considerato in una visione d'insieme e non nei suoi aspetti di dettaglio, ivi comprese le indicazioni relative al moltiplicatore riguardante gli esercizi del periodo pianificato.

¹Il cosiddetto "accertamento" non è completamente fondato su dati matematici definitivi ed è inoltre costituito da dati parzialmente estranei al gettito d'imposta che devono essere considerati ai fini dell'applicazione del moltiplicatore quali, in particolare: le imposte alla fonte, la quota delle imposte immobiliari delle aziende idroelettriche (art. 99 LT) e il contributo di livellamento. L'importo preso in considerazione in questa sede diverge pertanto da quello pubblicato e utilizzato quale parametro di riferimento ufficiale in quanto depurato di tali elementi estranei.

Tabella elementi di calcolo e di valutazione

Ultimo gettito "accertato" 2011 (indicativo, vedi nota a piè di pag. 2):		8'185'758
Gettito stimato 2015 su base dati 2012 e 2013:		8'900'000
Fabbisogno preventivo 2015 (arrotondato):	6'694'000	
- Imposte immobiliari e personali	-304'000	
+/- Elementi noti di aggiornamento del fabbisogno al 16.03.2015		
./i. Sopravvenienze su imposte anni precedenti	-250'000	
+ Storno previsione imposta alla fonte	300'000	
+ Ripristino previsione imposta alla fonte (aggiornamento)	130'000	
Fabbisogno da coprire a 1/2 imposte		6'570'000
Moltiplicatore aritmetico 2015:		73.82%
Risultati degli ultimi esercizi	A pareggio	
Tendenza evoluzione (piano finanziario e investimenti)	Negativa	
Capitale proprio	Elevato	
Moltiplicatore politico proposto 2015		66.00%
Ipotesi di risultato d'esercizio		-696'000

Conclusioni

Sulla scorta dei dati attualmente conosciuti la previsione riguardante il gettito d'imposta cantonale base formulata all'epoca della redazione del preventivo 2015 (Fr. 8.75 mio.) è sostanzialmente confermata, con un contenuto adattamento e arrotondamento verso l'alto (+ Fr. 150'000).

Per quanto attiene al fabbisogno risultante dal preventivo, mentre si tende a confermare l'attendibilità complessiva delle previsioni generali, si ritiene opportuno considerare:

- il costante verificarsi di sopravvenienze alle imposte d'esercizio, confermato anche nel consuntivo 2014;
- il reale provento medio delle imposte alla fonte degli ultimi 4 anni in base al principio di competenza (pari a poco meno di Fr. 400'000 annui) che lascia presupporre che il 2015 sarà interessato da un sostanzioso conguaglio 2014 negativo.

Con l'applicazione del proposto moltiplicatore al 66% (+ 2 punti percentuali rispetto al 2014) il 2015 dovrebbe chiudersi con un disavanzo di ca. Fr. 700'000 assorbendo abbondantemente il positivo risultato contabile del 2014.

Trattasi della proposta minima che il Municipio ritiene al limite della ragionevolezza, considerato che siffatta aliquota condurrà comunque probabilmente ad un autofinanziamento negativo.

Tuttavia, tenuto conto del capitale proprio ancora elevato, le finanze comunali sono per il momento in grado di sostenere il mantenimento di un moltiplicatore molto interessante in un momento in cui l'ente pubblico deve adottare, per quanto possibile, un orientamento anticiclico a favore dei cittadini e dell'economia.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale indicazione che dovesse necessitare in sede di discussione vi invitiamo pertanto a voler adottare la proposta di decisione annessa e parte integrante del presente messaggio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
(Antonella Meuli)

Il Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)



7

Sorengo, 13 aprile 2015
Ris. Mun. No. 145/15

Dispositivo di risoluzione

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio municipale No. 1171 del 13 aprile 2015 riguardante la definizione del moltiplicatore d'imposta 2015;
visto il rapporto della Commissione della gestione del

d e c i d e:

Il moltiplicatore 2015 è stabilito all'aliquota di 66% (sessantasei percento) dell'imposta cantonale base.

Per il Consiglio Comunale:

Gli Scrutatori:

Il Presidente:

Il Segretario: